



Tribunale di Arezzo

Decreto n. 12
Giorn. n. 17

Il presidente f.f. dott. Giovanni Fruganti, preso atto del contenuto d.l. n. 11/2020 pubblicato sulla g.u. del giorno 8 marzo 2020, e avente ad oggetto *misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;*

dato atto che ivi, all'art. 1, si prevede che tutte le udienze dei procedimenti civili pendenti fino al 22 marzo, ad eccezione di quelle:

- relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti; la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

e tutte le udienze dei procedimento penali pendenti fino al 22 marzo p.v. ad eccezione di quelle:

- di convalida dell'arresto o del fermo;
- nei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, quando i detenuti, gli

imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;

- nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:
 - nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
 - nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale; la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;
- siano rinviate ad udienza successiva al 22 marzo 2020;

d'intesa col Procuratore della Repubblica e col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede

dispone

che le dette udienze non siano trattate, e siano rinviate ad udienza successiva con decreto che sarà comunicato alle parti a cura della cancelleria;

dispone

che l'accesso al Palazzo di Giustizia sia limitato alla sola utenza che debba ivi svolgere attività urgenti;

dispone

altresì che in relazione alle attività da svolgere vengano seguite attentamente da tutti le indicazioni di natura igienico sanitarie impartite da ultimo con d.p.c.m. di data 8 marzo u.s., e in particolare:

- lavarsi spesso le mani
- fare uso inoltre delle soluzioni idroalcoliche che vengono messe a disposizione nei locali aperti al pubblico;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- attenersi, quanto all'igiene respiratoria, alle regole sociali di starnutire e/o tossire in un fazzoletto o comunque, quando si starnutisce o tossisce, di coprirsi bocca e naso, così da evitare il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

dispone




che nei locali aperti al pubblico l'accesso del pubblico venga contingentato in modo da evitare il venirsi a creare di assembramenti di più persone. Dispone inoltre che fuori dei detti locali si evitino comunque assembramenti, invitando chi deve aspettare il proprio turno a tornare ad altro orario, favorendo le prenotazioni di appuntamenti, e comunque assicurando che le persone eventualmente in attesa si mettano in coda rimanendo a distanza non inferiore di un metro l'una dall'altra.

Dispone che il presente decreto venga affisso sulle porte di ingresso al Palazzo di Giustizia, e venga comunicato a tutti i magistrati, togati e onorari, a tutto il personale amministrativo del tribunale, a tutti coloro che a qualsiasi titolo operano all'interno del Palazzo di Giustizia, al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ne dispone inoltre la pubblicazione sul sito internet del tribunale.

Arezzo, 9 marzo 2020.

Il presidente f.f.
Giovanni Fruganti



DEPOSITATO IN SEGRETARIA
OGGI = 9 MAR 2020

Compilare
centro
MAGGISSO

